

Associazione di Promozione Sociale QUOD LIBET

STATUTO SOCIALE

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n. 383/2000, denominata QUOD LIBET, con sede in Parma, borgo Tanzi 7.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) offrire agli associati l'opportunità di coltivare la passione per la musica e il canto;*
- b) contribuire ad educare ed elevare artisticamente tutti gli associati;*
- c) perseguire e diffondere l'attività corale e lo studio della musica con iniziative rivolte alla cittadinanza e a specifici enti o istituzioni.*

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

- a) organizzare ed esibirsi in concerti, promuovere e partecipare a concorsi e a iniziative in ambito musicale;*
- b) organizzare corsi, seminari, conferenze ed ogni altra attività atta al raggiungimento degli scopi sopra esposti.*

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione, la stessa potrà, per quegli eventi, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati;*
- 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;*
- 3) donazioni e lasciti testamentari;*
- 4) entrate patrimoniali;*
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi o da*

iniziative promozionali;

6) *beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.*

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 4 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e siano in possesso dei requisiti artistici indispensabili per la partecipazione diretta all'attività dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

La qualità di socio è intrasmissibile.

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, con parere vincolante del Direttore Artistico in merito ai requisiti esposti all'art. 5.

Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, la cui entità viene deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è rimborsabile nel caso di cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi motivo essa avvenga.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo

stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto elettorale attivo e passivo.

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;*
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;*
- 3) a versare la quota associativa.*

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;*
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;*
- 3) ad accedere alle cariche associative;*
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.*

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;*
- 2) il Consiglio Direttivo;*
- 3) il Presidente;*
- 4) il Direttore Artistico.*

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno due decimi degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;*
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri e ne determina gli eventuali compensi;*
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;*
- 4) delibera l'esclusione dei soci;*
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.*

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo

scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o recapitato per messaggio telefax o posta elettronica, da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea in seconda convocazione deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino, di persona o per delega, tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a dieci, eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;*
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;*
- 3) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;*
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;*
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.*

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno i 2/3 dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o recapitato per messaggio telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto

dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei soci il nome del Direttore Artistico per la successiva ratifica.

Il Direttore Artistico è membro del Consiglio Direttivo.

ART. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 12 COMPITI DEL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e svolge le mansioni delegategli dal Presidente.

ART. 13 COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario:

- 1) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;*
- 2) redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale e tiene il libro soci;*
- 3) cura le pratiche di carattere amministrativo e finanziario dell'associazione.*

Per espletare le suddette funzioni ha facoltà di nominare un collaborante al quale delegare compiti specifici sotto la propria responsabilità.

ART. 14 COMPITI DEL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico ha facoltà di scegliere liberamente la linea artistica dell'associazione.

Ha diritto di scelta sulla partecipazione dell'associazione a concerti e manifestazioni artistiche e musicali.

Può promuovere iniziative culturali per accrescere la conoscenza musicale dei coristi.

Nel caso di sue dimissioni, il Consiglio Direttivo in carica dovrà provvedere alla sua sostituzione secondo la prassi specificata all'art. 10.

ART. 15 SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre

associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

ART. 16 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.